

sara vita

Società del Gruppo Sara

Sara Bi-Fuel PIR

Piano di risparmio a lungo termine (PIR) costituito da un Contratto di Assicurazione in forma di Vita Intera a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi, di tipo Multiramo (tariffe 163G e 163U)

Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Glossario

ultimo aggiornamento dei dati: 01/01/19

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 - REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano **Sara Bi-Fuel PIR** (di seguito anche "**contratto**"), un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Vita Intera a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi, di tipo Multiramo, emesso da Sara Vita Spa (di seguito "**Impresa**").

Il codice tariffa di **Sara Bi-Fuel PIR** è tar.163G/163U.

Per **Sara Bi-Fuel PIR** la figura del **Contraente coincide con l'Assicurato**.

Se non indicati espressamente, il premio unico e i versamenti aggiuntivi vengono definiti anche "**premi**".

Il contratto rientra nella tipologia dei **Piani di risparmio a lungo termine - PIR**, di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge di Bilancio 2017, integrata dall'art. 1 comma 80 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - Legge di Bilancio 2018 e successive modifiche e integrazioni.

Tale tipologia di prodotti finanziari prevede la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento.

Le caratteristiche di **Sara Bi-Fuel PIR**, che lo rendono adeguato alla normativa in materia di PIR, sono di seguito illustrate:

- il **Contraente** deve essere:
 - una persona fisica (è possibile che sia un minore) che non esercita attività di impresa
 - residente nel territorio dello Stato
 - titolare di un solo PIR (inoltre il PIR non può essere condiviso con altre persone)
- il **periodo di detenzione minimo** di ciascun premio deve essere di 5 anni
- per ogni anno solare il **limite massimo dei premi** non può essere superiore a Euro 30.000
- il **limite massimo dei premi complessivi** non può essere superiore a Euro 150.000
- relativamente alla **tipologia di investimenti** questi devono essere costituiti da:
 - **Gestione Separata FONDO PIÙ**: da investimenti conformi alla normativa secondaria IVASS
 - **Fondo Interno Assicurativo SARA PMI ITALIA**: da investimenti in "strumenti finanziari qualificati" emessi da imprese residenti nel territorio italiano, secondo i limiti previsti dalla normativa.

PARTE I - OBBLIGHI DELL'IMPRESA, DICHIARAZIONI, PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive dell'Allegato relativo ai Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo
- dalla proposta/polizza
- dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente

Relativamente alla normativa in materia di PIR il Contraente deve dichiarare appositamente in proposta/polizza di essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa stessa:

- persona fisica che non esercita attività di impresa
- residente nel territorio dello Stato e possessore di un unico PIR.

La mancanza di questi requisiti, ovvero la loro perdita in corso di contratto, comporta la perdita dei benefici fiscali previsti dalla normativa.

Il Contraente, nel caso in cui trasferisca la propria residenza fuori dallo Stato, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Impresa - al massimo entro 30 giorni dal trasferimento - il proprio cambio di residenza e di conseguenza, ai redditi realizzati a partire dalla data di efficacia del cambio di residenza si applicheranno le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti.

In ogni caso, se il Contraente mantiene - anche successivamente al trasferimento della sua residenza all'estero - **Sara Bi-Fuel PIR** per l'intero periodo di detenzione minima prevista dei 5 anni (distintamente per ciascun versamento effettuato) l'agevolazione fiscale ad esso collegata resta pienamente valida.

Art. 3 - Tipologia di contratto

Sara Bi-Fuel PIR - Contratto di Assicurazione a Vita Intera di tipo Multiramo - è strutturato come segue:

- una **componente Rivalutabile**, appartenente alla categoria dei contratti di Ramo I, per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall'Impresa e si rivaluta annualmente in base al risultato finanziario conseguito dalla **Gestione Separata** denominata **FONDO PIÙ** (di seguito anche "**Gestione Separata**")
- una **componente Unit**, appartenente alla categoria dei contratti di Ramo III, per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote del **Fondo Interno Assicurativo SARA PMI ITALIA** (di seguito anche "**Fondo**").

Il Fondo è conforme a quanto richiesto dalla normativa in materia di PIR e si rimanda al Regolamento dello stesso per le informazioni di dettaglio.

La ripartizione del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto del caricamento percentuale, è stabilita dal contratto ed è fissa, come di seguito specificato:

- **30%** in **FONDO PIÙ**
- **70%** in **SARA PMI ITALIA**.

Non sono previste operazioni di *switch*.

I Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo sono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione e si rimanda per essi all'Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Sia la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, disciplinata dal contratto, che le liquidazioni in caso di riscatto totale o parziale, sono ottenute come somma di due distinti importi:

- il **capitale assicurato**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata alla Gestione Separata, si veda per esso quanto illustrato nei successivi Art. 10 e 11
- il **capitale variabile**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata al Fondo che dipende, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione, come più dettagliatamente illustrato nei successivi Artt. 12 e 13.

Relativamente alla quota parte dell'investimento collegata al Fondo, il Contraente deve essere pienamente consapevole che il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote nel tempo resta esclusivamente a suo carico.

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto, egli accetta un grado di rischio variabile nel tempo in funzione della ripartizione del proprio investimento tra la Gestione Separata e il Fondo, che potrebbe comportare - in caso di liquidazione per riscatto o decesso - una prestazione complessiva inferiore a quanto corrisposto nel tempo.

Art. 4 - Prestazione

A fronte del pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi - di cui al successivo Art.7 - il contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato la **prestazione caso morte** da liquidare ai Beneficiari designati - in qualunque momento esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore - sia ottenuto come somma di:

- **componente Rivalutabile**: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente la data del decesso - secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione alla quale si rimanda (successivo Art.11) - al quale:
 - si somma la quota parte dei versamenti aggiuntivi, al netto del caricamento percentuale, afferenti alla Gestione Separata, eventualmente corrisposti nel periodo trascorso tra il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente la data del decesso e la stessa data del decesso
 - si sottrae la quota parte, sempre afferente alla Gestione Separata, degli importi già liquidati a seguito di eventuali riscatti parziali effettuati nel corso del medesimo periodo, di cui sopra
- **componente Unit**: il capitale variabile calcolato sulla base del valore unitario delle quote rilevato in riferimento alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, per il quale si rimanda all'Art.12.

Il capitale variabile così determinato viene incrementato di una maggiorazione ottenuta applicando al capitale variabile una percentuale che varia in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso - dove età è da

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

intendersi come età assicurativa ottenuta ipotizzando che egli mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno - come di seguito illustrato:

tabella 1.

età dell'Assicurato alla data del decesso	fino a 39 anni	da 40 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	da 70 anni e oltre
% di maggiorazione del capitale variabile	25%	10%	5%	1%	0,5%

Tale maggiorazione:

- non può mai essere superiore a Euro 50.000
- viene riconosciuta solo nel caso in cui il periodo trascorso tra la data di entrata in vigore del contratto e la data di decesso risulti pari o superiore a 6 mesi
- viene riconosciuta conformemente a quanto indicato nella successiva sezione sulla limitazione della copertura del rischio - periodo di carenza
- l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica della prestazione.

LIMITAZIONE DELLA COPERTURA DEL RISCHIO - PERIODO DI CARENZA

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto l'Impresa non corrisponde alcuna maggiorazione ma il solo capitale variabile, a cui si somma il capitale assicurato caso morte afferente alla componente collegata alla Gestione Separata.

L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, tale limitazione - e dunque corrisponde anche la maggiorazione - qualora il decesso sia conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto:

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Si rimanda al successivo Art.13 per la definizione dei giorni di valorizzazione e di riferimento riguardo la quota parte del premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi investita nel Fondo.

Ai sensi della normativa in materia di PIR, in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto viene mantenuta la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento afferente ai premi per i quali - al momento del decesso - non siano trascorsi i 5 anni di detenzione minima.

Art. 5 - Durata

Il contratto è a Vita Intera, di conseguenza la durata coincide con la vita dell'Assicurato, sempre che il contratto sia in vigore.

Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso
- richiesta di riscatto totale
- decesso dell'Assicurato in corso di contratto.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale la normativa in materia di PIR prevede che:

- il periodo di detenzione minimo del contratto debba essere di 5 anni (dalla data di perfezionamento)
- riguardo ad ogni singolo versamento aggiuntivo corrisposto in corso di contratto, il periodo di detenzione minimo di ciascun versamento debba essere ugualmente di 5 anni.

Art. 6 - Limiti di età

Il contratto prevede che l'età massima dell'Assicurata alla data di decorrenza del contratto non debba essere superiore a 85 anni. Non è previsto un limite minimo di età.

Art. 7 - Premi, caricamento e documentazione rilasciata dall'Impresa

TIPOLOGIA DEI PREMI

L'importo da investire complessivamente in **Sara Bi-Fuel PIR** viene determinato dall'Impresa, secondo quanto riportato al successivo Art.10, a fronte del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi che il Contraente corrisponde in base ai suoi obiettivi.

Ciascun premio è corrisposto anticipatamente, dunque all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce.

Relativamente ai premi si ha:

- **premio unico**: viene corrisposto dal Contraente alla data di perfezionamento del contratto
- **versamento aggiuntivo**: può essere corrisposto dal Contraente, che decide liberamente riguardo ad esso, fin dal giorno successivo alla data di perfezionamento del contratto.

La tabella che segue indica - distintamente per tipologia di premio - gli importi massimi e minimi previsti:

tabella 2.

premi	importo per ciascun anno solare	
	minimo	cumulo massimo
premio unico	Euro 5.000	Euro 30.000
versamento aggiuntivo	Euro 2.000	

Il contratto prevede che l'importo dei premi corrisposti nel corso di ciascun anno solare non possa essere superiore a Euro 30.000; mentre l'importo dei premi complessivamente corrisposti in corso di contratto non possa essere superiore a Euro 150.000.

CARICAMENTO DA APPLICARE AI PREMI

Il premio corrisposto è comprensivo del caricamento del 2%.

ALLOCAZIONE DEI PREMI

Il premio, al netto del caricamento percentuale, viene di volta in volta investito nella Gestione Separata e nel Fondo sulla base della percentuale fissa di allocazione prevista dal contratto, di cui di seguito:

tabella 3.

Gestione Separata e Fondo	% di allocazione di ciascun premio
FONDO PIÙ	30%
SARA PMI ITALIA	70%

Ciascun premio - sia esso premio unico che versamento aggiuntivo - allocato nella Gestione Separata e nel Fondo determina:

- **componente Rivalutabile**: il capitale assicurato iniziale
- **componente Unit**: il capitale variabile.

Si rimanda ai successivi Artt. 10 e 12 per un maggior dettaglio sulla determinazione di entrambe le tipologie di capitali, che costituiscono la prestazione prevista dal contratto così come le liquidazioni del valore di riscatto - totale e parziale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI

Ciascun premio viene corrisposto dal Contraente all'Impresa utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che sia intestato all'Impresa, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità
- ordine di bonifico
- altro mezzo di pagamento bancario o postale
- sistema di pagamento elettronico.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.

Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALL'IMPRESA

Distintamente per tipologia di premio l'Impresa - per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti:

- **lettera di conferma dell'investimento**: consegnata al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di

valorizzazione delle quote corrispondenti a ciascun versamento effettuato.

Questo documento informa, tra l'altro, in merito a:

- **componente Rivalutabile:** il capitale assicurato iniziale
- **componente Unit:** il numero delle quote assegnate, il valore unitario delle quote calcolato in riferimento al giorno di corresponsione del versamento e il capitale variabile
- **proposta/polizza:** viene consegnata al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero, al più tardi, alla data di perfezionamento dello stesso; in essa è indicata la data di decorrenza del contratto
- **certificato di assicurazione/conferma di versamento:** viene consegnato al Contraente a fronte di ogni eventuale versamento aggiuntivo e ne attesta l'operazione.

Entrambi questi ultimi due documenti risultano essere parte integrante del contratto e in essi viene indicato, tra l'altro, il capitale assicurato iniziale e il capitale variabile riferiti al versamento effettuato e la data di versamento.

Annualmente, entro il 31 maggio, l'Impresa rilascia al Contraente **l'estratto conto annuale** con il dettaglio informativo sia sulla Gestione Separata che sul Fondo, con dati e informazioni riferiti all'anno immediatamente precedente (1° gennaio - 31 dicembre).

In particolare nell'estratto conto vengono, tra l'altro, indicati: la ripartizione dei premi investiti tra la Gestione Separata e il Fondo, il numero di quote assegnate, il valore unitario delle quote, il corrispondente capitale - sia quello assicurato (componente Rivalutabile) che quello variabile (componente Unit) - relativo ai riscatti parziali eventualmente effettuati nel corso dell'anno solare immediatamente precedente e l'importo dei costi e delle spese - incluso il costo della distribuzione - non direttamente collegati al verificarsi del rischio di mercato sottostante.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 8 - Entrata in vigore e conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi i seguenti eventi:

- il pagamento del premio unico di perfezionamento
- la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente.

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di conclusione dello stesso.

Qualora sul documento di proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.

Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato, nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e la data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce al Contraente l'importo corrisposto dietro consegna del certificato di morte.

Art. 9 - Recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso - così come definita al precedente Art.8 - dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R.

Tale comunicazione, contenente gli elementi identificativi del contratto, deve essere indirizzata a:

Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari alla somma di:

- **componente Rivalutabile:** la quota parte dei versamenti i afferenti alla Gestione Separata, al netto della quota parte degli stessi relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso
- **componente Unit:** il capitale variabile determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso, maggiorato del costo applicato sui versamenti e al netto della quota parte degli stessi relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.

Il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta a suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere tra la data di conclusione del contratto e il giorno di riferimento utile per il recesso (secondo mercoledì lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso).

PARTE III - GESTIONE SEPARATA E FONDO

Come indicato al precedente Art. 4, la prestazione prevista dal contratto, così come le liquidazioni del valore di riscatto - totale e parziale - si ottengono come somma delle due distinte componenti:

- il **capitale assicurato**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata a **FONDO PIÙ**
- il **capitale variabile**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata a **SARA PMI ITALIA**.

Di seguito si illustrano le caratteristiche specifiche di entrambe.

QUOTA PARTE INVESTITA NELLA GESTIONE SEPARATA

Art. 10 - Determinazione del capitale assicurato iniziale

Distintamente per ciascun premio, il capitale assicurato iniziale si ottiene investendo nella Gestione Separata il 30% del premio al netto del caricamento percentuale, secondo quanto illustrato al precedente Art.7.

Di conseguenza, relativamente alla componente Rivalutabile, il capitale assicurato iniziale complessivo costituisce il valore minimo della prestazione garantita dall'Impresa in caso di premorienza in corso di contratto, così come in caso di liquidazione per riscatto totale.

Nel caso ci fossero, in corso di contratto, liquidazioni per riscatti parziali, il valore minimo della prestazione garantita deve essere riproporzionato sulla base di quanto già liquidato a seguito dei riscatti parziali.

Art. 11 - Clausola di Rivalutazione

Il capitale assicurato iniziale, così come definito al precedente Art.10, si rivaluta annualmente nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.

A tal fine l'Impresa gestisce - secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Il Regolamento è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

A) MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

Al 31 dicembre di ogni anno l'Impresa determina il tasso medio di rendimento, calcolato ai sensi del punto 3. del Regolamento.

Il tasso medio di rendimento da prendere in considerazione per il calcolo della misura annua di rivalutazione è quello calcolato con riferimento ai 12 mesi compresi tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre del medesimo anno in cui si effettua il calcolo.

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto si ottiene come segue:

tabella 4.

tasso medio di rendimento	misura annua di rivalutazione
se maggiore o uguale del 13%	risulta essere il prodotto tra: <ul style="list-style-type: none">● tasso medio di rendimento● aliquota di retrocessione del 90%
se minore del 13% ma maggiore o uguale all'1,3%	risulta essere la differenza tra: <ul style="list-style-type: none">● tasso medio di rendimento● rendimento trattenuto dall'Impresa, pari all'1,3% in base ai recenti tassi di rendimento è la modalità attualmente utilizzata
se minore dell'1,3%	risulta essere pari allo 0%

La misura annua di rivalutazione minima garantita riconosciuta al contratto è pari a zero.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Al 31 dicembre di ogni anno - compreso quello immediatamente successivo alla data di decorrenza - il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato in funzione della misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La modalità di rivalutazione è la seguente:

- ai capitali assicurati iniziali riferiti a ciascun versamento effettuato viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione, di cui al precedente punto A), calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di pagamento del premio e il 31 dicembre immediatamente successivo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- al capitale assicurato in essere - relativo ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti e comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni - viene applicata la misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto A).

Il capitale assicurato in essere, rivalutato il 31 dicembre di ogni anno, viene riproporzionato in caso di liquidazioni per riscatti parziali effettuate nel corso del medesimo anno assicurativo.

Il meccanismo di rivalutazione descritto garantisce il consolidamento delle rivalutazioni annuali, poiché queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite ad esso; di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire, tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale.

Gli aumenti del capitale assicurato sono comunicati annualmente al Contraente entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare.

QUOTA PARTE INVESTITA NEL FONDO

Art. 12 - Determinazione del capitale variabile

Distintamente per ciascun premio, il capitale variabile si ottiene investendo nel Fondo il 70% del premio al netto del caricamento percentuale, secondo quanto illustrato al precedente Art.7.

Di conseguenza il contratto, relativamente alla componente Unit, prevede:

- a) la quota parte del premio netto investito calcolata alla data di corresponsione del versamento, che corrisponde al capitale variabile
- b) il valore unitario delle quote rilevato il giorno di riferimento corrispondente, di cui al prossimo Art.13.

Per data di corresponsione del premio si intende: data di perfezionamento del contratto per il premio unico e data di pagamento per il versamento aggiuntivo.

Dividendo il capitale variabile (a) per il valore unitario della quota (b) si ottiene il numero di quote alla data di corresponsione del premio.

La prestazione del contratto e l'importo da liquidare in caso di riscatto sono funzione del numero di quote, le quali, a meno di corresponsione di versamenti aggiuntivi e/o liquidazione per riscatti parziali, restano costanti nel tempo.

Ciò che risulta variabile è il valore unitario delle quote che varia in base al valore degli investimenti che l'Impresa effettua negli strumenti finanziari a cui accede, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Di conseguenza, il capitale variabile in essere afferente al contratto - somma dei capitali variabili iniziali corrispondenti a ciascun versamento - è dato dal numero di quote complessivamente possedute moltiplicato per il valore unitario delle quote calcolato nel giorno di valorizzazione.

Per la determinazione del capitale variabile l'Impresa tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto, di cui al successivo Art.15.

In termini generali, il valore complessivo netto del patrimonio - di seguito definito NAV - viene calcolato nel giorno di valorizzazione considerando tutte le attività che vi sono conferite, al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo (di cui al successivo Art.14).

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo è pari al NAV allocato nel Fondo diviso per la totalità del numero delle quote presenti nel Fondo stesso.

Sia il valore unitario delle quote che il NAV sono rilevati con cadenza settimanale, tutti i mercoledì: nel caso in cui il mercoledì fosse festivo - ovvero le Borse Valori fossero chiuse - l'Impresa effettua il calcolo il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario della quota del Fondo viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet dell'Impresa www.sara.it.

Art. 13 - Valorizzazione delle quote

Per la determinazione del capitale variabile riferito ad ogni evento previsto dal contratto, vale quanto segue:

- **giorno di valorizzazione:** giorno che viene utilizzato dall'Impresa per effettuare il calcolo del NAV del Fondo e di conseguenza il valore unitario delle quote. È fissato al mercoledì di ogni settimana, se festivo o con Borse Valori chiuse si utilizza il giorno lavorativo immediatamente successivo
- **giorno di riferimento:** giorno di valorizzazione che viene effettivamente utilizzato per il calcolo del valore unitario della quota.

Il giorno di riferimento è il **secondo mercoledì** immediatamente successivo alla data di:

- perfezionamento del premio unico, per la determinazione del corrispondente capitale variabile
- corresponsione del versamento aggiuntivo, per la determinazione del corrispondente capitale variabile
- ricevimento della richiesta di recesso
- ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto
- ricevimento della richiesta di liquidazione in caso di decesso.

Il corrispondente numero delle quote, utile per determinare il capitale variabile riferito ad ognuno di questi eventi, è quello che l'Impresa rileva il giorno di ricevimento della richiesta.

Per giorno di ricevimento della richiesta si intende il giorno in cui la richiesta scritta degli aventi diritto (Contraente, Beneficiari, vincolatario) perviene all'Impresa, ovvero all'Intermediario cui è assegnato il contratto, completa di tutta la documentazione richiesta, di cui al successivo Art.19.

Il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta ad esclusivo suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere nell'intervallo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per recesso, riscatto e decesso e il giorno di riferimento come definito in precedenza.

Art. 14 - Commissione di gestione da applicare al NAV

La commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo è pari all'1,8%, essa comprende un importo percentuale riferito alla maggiorazione, di cui al precedente Art.4, e viene:

- applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo
- prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
- calcolata sul NAV del Fondo - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.

Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo, si rimanda al Regolamento.

PARTE IV - NORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Art. 15 Liquidazione per riscatto

RISCATTO TOTALE

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - a condizione che siano trascorsi interamente almeno 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

La richiesta deve essere inviata all'Impresa, ovvero all'Intermediario a cui è assegnato il contratto, corredata di tutta la documentazione necessaria, indicata nel seguente Art.18.

Il valore di riscatto totale è ottenuto - al netto delle eventuali commissioni di uscita di cui di seguito - come somma di:

- **componente Rivalutabile:** il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente la data di richiesta della liquidazione per riscatto totale, corredata di tutta la documentazione richiesta - secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione alla quale si rimanda (Art.11 delle presenti Condizioni di Assicurazione) - al quale:
 - si somma la quota parte dei versamenti aggiuntivi, al netto del caricamento percentuale, afferenti alla Gestione Separata, eventualmente corrisposti nel periodo trascorso tra il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente la data della richiesta di riscatto e la data della richiesta stessa
 - si sottrae la quota parte, sempre afferente alla Gestione Separata, degli importi già liquidati a seguito di eventuali richieste di riscatti parziali nel corso del medesimo periodo di cui sopra
- **componente Unit:** capitale variabile ottenuto moltiplicando il numero delle quote presenti nel Fondo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione di riscatto, per il valore unitario delle quote valorizzato al secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa - giorno di riferimento utile per l'operazione di riscatto, così come definito al precedente Art. 13.
Nel caso in cui il mercoledì fosse festivo o di chiusura Borse Valori l'Impresa effettua il calcolo il giorno lavorativo immediatamente successivo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La somma così ottenuta viene ridotta applicando ad essa le commissioni di uscita - funzione del periodo interamente trascorso dalla data di entrata in vigore del contratto alla data di ricevimento della richiesta di riscatto - indicate nella seguente tabella:

tabella 5.

	periodo interamente trascorso			
	almeno 6 mesi	almeno 1 anno	almeno 2 anni	almeno 3 anni e oltre
commissioni di uscita	3%	2%	1%	-

La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione del contratto.

RISCATTO PARZIALE

È prevista la facoltà del Contraente di richiedere il riscatto anche in misura parziale, con gli stessi criteri e modalità previsti per il riscatto totale.

Le condizioni sono le seguenti:

- importo minimo del riscatto parziale non inferiore ad Euro 2.000
- capitale minimo residuo sul contratto non inferiore a Euro 2.500, diversamente si effettua il riscatto totale.

Sia l'importo da liquidare che le relative percentuali di riduzione applicate sono determinati in base al peso percentuale sul valore di riscatto totale della prestazione maturata a fronte dei premi.

L'Impresa comunica al Contraente l'importo del capitale residuo al momento della liquidazione a seguito di richiesta di riscatto parziale.

PARTE V - BENEFICIARI, PAGAMENTI, ASPETTI NORMATIVI

Art. 16 Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'appendice.

In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Art. 17 Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione. La designazione è possibile per più di un Beneficiario.

In caso di decesso dell'Assicurato la prestazione non rientra nell'asse ereditario dello stesso.

In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore del Beneficiario.

Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso le operazioni di riscatto, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.

Art. 18 Pagamenti dell'Impresa

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto - prima di procedere al pagamento e unitamente alla richiesta di liquidazione - dovranno essere:

- inviati direttamente all'Impresa
ovvero

- consegnati all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto,

tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto: Beneficiari, Contraente, vincolatario.

I documenti che in particolare vengono richiesti sono:

indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:

- certificato di nascita dell'Assicurato; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della sottoscrizione del contratto
- copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
- se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione

nei casi di richiesta di liquidazione per sinistro:

- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della sua data di nascita)
- copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la mancanza
- se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi

nei casi di richiesta di liquidazione per riscatto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario
- modulo di autocertificazione FACTA-CRS compilato e sottoscritto dal Contraente.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, tra cui quella necessaria per individuare i Beneficiari.

Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data il cui la documentazione completa arriva all'Impresa, ovvero all'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto: Beneficiari, Contraente, vincolatario.

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 19 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto: Contraente, Beneficiari designati, vincolatario.

Art. 20 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

Art. 21 Comunicazioni dell'Impresa al Contraente

L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse; per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita Spa (di seguito *Impresa*), che viene contraddistinta con il nome **FONDO PIÙ** (di seguito *Gestione Separata*).

La valuta di denominazione della *Gestione Separata* è l'Euro.

Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della *Gestione Separata*, di cui all'All.A) del Regolamento ISVAP 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l'*Impresa* individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'*Impresa*, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.

Nelle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente *Gestione Separata* viene indicato l'effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

- i) la *Gestione Separata* investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni

- ii) qualora l'*Impresa* ritenesse opportuno inserire nella *Gestione Separata* strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
- iii) l'*Impresa* non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle diverse tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'*Impresa* mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

Alla *Gestione Separata* affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la *Gestione Separata* può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

Il valore delle attività della *Gestione Separata* non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'*Impresa* per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla *Gestione* stessa.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il

Contraente e l'Assicurato.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:

- relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
- effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

2. La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.

Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

4. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.

Regolamento del Fondo Interno Assicurativo SARA PMI ITALIA

1. Aspetti generali

Sara Vita Spa (di seguito *Impresa*) ha istituito e gestisce - secondo quanto riportato nel presente Regolamento - una speciale forma di gestione degli investimenti denominata **SARA PMI ITALIA** (di seguito *Fondo*).

L'operatività del Fondo decorre dal 6/3/2018.

Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio separato e autonomo rispetto alle altre attività dell'*Impresa*, compreso quello relativo ad ogni altro Fondo Interno Assicurativo gestito dall'*Impresa* stessa.

Il Fondo è ad accumulazione, quindi non è prevista la distribuzione dei proventi che restano nel patrimonio del Fondo stesso. Sono reinvestiti nel Fondo anche gli interessi, i dividendi e le plusvalenze.

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore: il numero di quote non deve risultare inferiore al numero di quote afferenti alla riserva matematica costituita per i contratti collegati al Fondo stesso.

Le prestazioni dei contratti collegati al Fondo sono espresse in quote del Fondo.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

È prevista per il Fondo la possibilità di fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell'*Impresa*: si rimanda al successivo punto 8 per la descrizione delle motivazioni, modalità operative e tempistiche.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto collegato al Fondo.

2. Obiettivi

Il Fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio lungo periodo combinando in modo flessibile la componente azionaria con quella obbligazionaria ed investendo prevalentemente, anche attraverso Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), in strumenti finanziari di imprese italiane, di Stati membri dell'Unione Europea o di Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.

Il Fondo investe in strumenti che rientrano tra gli "strumenti finanziari qualificati" destinati ai Piani di risparmio a lungo termine - PIR, introdotti dalla normativa italiana con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016), integrata dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) e successive modifiche e integrazioni.

Il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio alto.

3. Caratteristiche

Lo stile di gestione adottato è flessibile, ovvero senza vincoli sulla composizione degli investimenti, al fine di adattarsi in modo efficace alle mutevoli condizioni di mercato, senza restare vincolato ad un particolare indice di riferimento.

Le scelte d'investimento verranno effettuate in funzione della rischiosità, sia assoluta che relativa, dei mercati nonché delle aspettative sull'andamento degli stessi al fine di conseguire un'opportuna diversificazione e un'efficiente gestione del portafoglio.

Il Fondo è gestito nel rispetto degli investimenti ammissibili nei vincoli, limiti e tipologia di attività finanziarie conferibili secondo quanto disposto nei commi da 100 a 114 della Legge 11 dicembre 2016, n.232 - Legge di Bilancio 2017 - e al comma 80 della Legge 27 dicembre 2017, n.205 - Legge di Bilancio 2018 - in materia di Piani di Risparmio a lungo termine - PIR.

La normativa in materia di PIR specifica che:

- in ciascun anno solare di durata del PIR - per almeno i due terzi dell'anno stesso - le somme o i valori destinati ad esso devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art.73 del TUIR, di cui al decreto del Presidente

ALLEGATI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.

Almeno il 21% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati

- le attività del Fondo non possono essere investite per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti
- le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il Fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari:

- in parti di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - armonizzati e non armonizzati
- in altri strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria o monetaria.

Le aree geografiche di riferimento e le valute d'investimento sono prevalentemente quelle appartenenti ai Paesi dell'Europa.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in Euro, sia in altre valute.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

L'Impresa si riserva, in particolari situazioni di mercato o nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto ovvero di fusione del Fondo, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

L'investimento in quote di OICR viene effettuata previa un'approfondita analisi di carattere quantitativo e qualitativo, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.

In coerenza con le caratteristiche del Fondo e operando in modo da non variarne il profilo di rischio, l'Impresa ha la facoltà di investire, non a scopo speculativo, in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati.

La finalità di questa operazione è sia quella di ottenere una gestione più efficace del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità dell'investimento.

L'Impresa si riserva altresì la possibilità di investire il patrimonio del Fondo in parti di OICR istituiti o gestiti da Imprese del Gruppo SARA, ovvero in altri strumenti finanziari emessi da Imprese del Gruppo; in tal caso sul Fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR "collegati" acquistati.

Inoltre, l'Impresa non addebita alla parte del Fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'Impresa per il servizio prestato per l'*asset allocation* degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti.

L'Impresa si riserva la facoltà di affidare l'attività di *asset allocation* e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti a Società del Gruppo SARA, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall'Impresa stessa e comunque conformi al Regolamento.

Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell'Impresa nei confronti del Contraenti: l'Impresa infatti esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Parametro di riferimento

Il Fondo è classificato come flessibile, che non prevede alcun vincolo sulla composizione degli investimenti, di conseguenza non è possibile individuare un *benchmark* rappresentativo dello stile di gestione adottato.

Una misura di rischio alternativa è rappresentata dalla volatilità media annua attesa dal Fondo, che può essere stimata come segue:

Fondo

SARA PMI ITALIA

volatilità media annua attesa

da 10% a 25%

4. Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo, per data operazione
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare
- altre attività di pertinenza del Fondo.

Le passività sono:

- gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo
- le commissioni di gestione
- le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo.

Il valore delle attività si calcola come segue:

- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale.

Il valore delle passività si calcola al valore nominale.

La valorizzazione delle quote avviene il mercoledì di ogni settimana. Se il mercoledì è festivo il giorno di valorizzazione è il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Alla data di costituzione del Fondo il valore unitario della quota è fissato convenzionalmente a Euro 10.

L'Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo per cause di forza maggiore e in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo stesso.

Il valore unitario della quota del Fondo viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet www.sara.it.

La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo.

5. Spese

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- **commissione di gestione:**
 - pari a 1,8% su base annua e viene applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo
 - prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
- calcolata sul patrimonio del Fondo - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza

riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività, comprese le spese illustrate nei seguenti punti

- **eventuali oneri di intermediazione:** relativi alla acquisizione e dismissione delle attività del Fondo, oltre a ulteriori oneri di diretta pertinenza
- **spese relative alle attività di revisione e rendicontazione del Fondo:** vengono applicate a partire dal momento in cui il patrimonio del Fondo supera Euro 500.000.
- **spese bancarie relative alle operazioni sulle disponibilità del Fondo**
- **imposte e tasse previste dalla normativa vigente.**

Come descritto al punto 3, le disponibilità del Fondo potrebbero essere investite in quote di OICR.

Di conseguenza sul Fondo stesso potrebbero gravare indirettamente le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR. L'Impresa si riserva di sottoscrivere tali OICR aventi al massimo una commissione di gestione pari al 2,2% su base annua.

Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dei suddetti OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite massimo sopra indicato, l'Impresa ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.

Saranno riconosciute al Fondo le eventuali somme retrocesse all'Impresa dalle Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate ai suddetti OICR.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo e ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all'interno del Fondo stesso.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

6. Modifiche regolamentari

L'Impresa adegua il presente Regolamento a seguito di modifiche derivanti da:

- normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS)
- mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l'Assicurato.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente e notificate a IVASS.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

7. Rendiconto della gestione e revisione contabile

Ai sensi della vigente normativa l'Impresa redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo alla data di chiusura dell'esercizio.

Entro un mese dalla data di redazione, il rendiconto viene sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/2/1998 e successive modificazioni.

La Società di Revisione attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche.

In particolare, con specifica relazione, la Società di Revisione deve esprimere un giudizio in merito a:

- la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento
- la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili
- la corretta valutazione delle attività del Fondo
- la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

Rendiconto e relazione sono inviati ad IVASS.

Sul sito dell'Impresa www.sara.it e presso la sede dell'Impresa sono resi disponibili per il Contraente - entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di osservazione - entrambi i documenti.

8. Fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa

A seguito di giustificati motivi e al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo, si prevede - ai sensi della normativa vigente - la possibilità di fusione del Fondo con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa. I Fondi Interni Assicurativi coinvolti nell'operazione di fusione devono avere caratteristiche simili.

In particolare l'operazione di fusione è prevista nei casi di:

- variazioni normative che risultino incompatibili con le modalità gestionali del Fondo
- mutamenti negli scenari finanziari
- riduzione del patrimonio del Fondo che non permette una sua efficiente gestione amministrativa e finanziaria.

Alla data di effetto della fusione il patrimonio maturato dal Contraente viene investito nel Fondo incorporante, risultato dell'operazione, senza alcun onere e spesa.

Alla stessa data vengono attribuite al contratto il numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute nel Fondo, valorizzate - a valori di mercato - all'ultima quotazione effettuata prima di questa data.

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): la percentuale del rendimento medio annuo lordo conseguito dalla Gestione Separata degli investimenti, che l'Impresa riconosce al contratto.

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, per il presente contratto coincide con il Contraente.

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. Per il Fondo SARA PMI ITALIA, essendo classificato come flessibile non si fa riferimento al *benchmark* bensì alla volatilità media annua attesa.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale assicurato: capitale determinato dal premio investito nella Gestione Separata FONDO PIÙ ed è pari al premio al netto dei costi.

Capitale rivalutato: capitale assicurato comprensivo delle rivalutazioni accreditate derivanti dalla Gestione Separata.

Capitale variabile: capitale determinato dal premio investito nel Fondo ed è ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data con il valore unitario delle quote. Il suo valore è legato all'andamento del valore delle quote.

Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato.

Carenza: Periodo di tempo che intercorre fra l'entrata in vigore del contratto e l'inizio della garanzia.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa.

Commissioni di gestione sul NAV: spesa a carico del Fondo, da prelevare dal patrimonio

Composizione del Fondo: informazioni sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Composizione della Gestione Separata: informazioni sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che l'Impresa è tenuta a inviare al Contraente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito. Per il presente contratto questa comunicazione è necessaria per la sola componente Unit.

Conclusione del contratto: momento in cui viene corrisposto il premio e sottoscritta la proposta/polizza.

Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitti di interessi: insieme di tutte quelle situazioni di interesse dell'Impresa che possono collidere con quello del Contraente.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione della prestazione assicurata, rimane definitivamente acquisito al contratto e conseguentemente la prestazione stessa può solo aumentare e mai diminuire. Per il presente contratto è previsto il consolidamento per la sola componente Rivalutabile.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa. Per il presente contratto coincide con l'Assicurato

Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto di assicurazione con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario la prestazione prevista dal contratto quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Per il presente contratto è prevista la sola prestazione caso morte

Contratto Multiramo: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello della prestazione varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene sia investendo i premi raccolti in una particolare Gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività dell'Impresa stessa, che in Fondi, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Il presente contratto è di tipo Multiramo.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa.

Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia entra in vigore e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio.

Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Per il presente contratto non è prevista detrazione fiscale del premio.

Dichiarazioni precontrattuali: per determinate tipologie di contratti, sono le informazioni fornite dal Contraente e/o dell'Assicurato prima della stipula del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente o l'Assicurato forniscono dati o notizie inesatti o omette di informare l'Impresa su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, l'Impresa stessa può chiedere l'annullamento del contratto, recedere dallo stesso o modificare la prestazione/premi, a seconda che il comportamento del Contraente e/o dell'Assicurato sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente. Per il presente contratto rileva la sola dichiarazione dell'età dell'Assicurato.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Per il presente contratto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Durata del pagamento premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso. Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi, dunque non è prevista una durata pagamento premi.

Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, tra cui il premio versato, il capitale assicurato rivalutato e la misura di rivalutazione riconosciuta alla componente Rivalutabile, il numero e il valore delle quote assegnate o di quelle eventualmente trattenute per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, relativamente alla componente Unit, le eventuali operazioni di riscatto parziale e/o *switch* effettuate. Il presente contratto non prevede *switch*.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Per il presente contratto non sono previste esclusioni.

Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fondo: fondo d'investimento per la gestione dei contratti Unit-Linked costituito dall'Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa.

Fondo flessibile: è il Fondo che non prevede alcun vincolo sulla composizione degli investimenti, e non prevede di conseguenza la possibilità di individuare un *benchmark* rappresentativo dello stile di gestione adottato. Come misura di rischio alternativa si utilizza la volatilità media annua attesa. Per il presente contratto il Fondo è catalogato come flessibile.

Garanzia principale: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario. Per il presente contratto la garanzia è prevista per la sola componente Rivalutabile.

Gestione Separata (o Speciale): gestione appositamente creata dall'Impresa e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi, al netto degli eventuali costi, versati dai Contraenti che hanno sottoscritto contratti di tipo rivalutabile. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dal meccanismo di rivalutazione previsto per ciascuna tipologia di prodotto deriva la rivalutazione da attribuire alla prestazione assicurata.

Giorno di riferimento: relativamente alla sola componente Unit, è il giorno che viene utilizzato per individuare il valore della quota del Fondo ed è individuato in funzione dell'evento considerato.

Giorno di valorizzazione relativamente alla sola componente Unit, è il giorno con riferimento al quale viene

effettuato il calcolo del valore complessivo netto del patrimonio e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo.

Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alla prestazione che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa (o Società) di assicurazione: Sara Vita Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte dell'Impresa. Per il presente contratto tale ipotesi è relativa alla sola componente Rivalutabile.

Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Lettera di conferma documento che informa il Contraente, successivamente al perfezionamento del contratto delle informazioni relative al suo investimento: premio versato, premio investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite al contratto, il valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (giorno di valorizzazione).

Liquidazione: pagamento agli aventi diritto: Beneficiari o vincolatario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato, ovvero al Contraente o vincolatario a seguito di richiesta di riscatto.

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi comuni di investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo investe e delle modalità di accesso o di uscita, si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i Fondi comuni di investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi ecc. Per il presente contratto gli OICR rilevano per la sola componente Unit.

Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia. Per il presente contratto non è prevista alcuna opzione.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito e la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente.

Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata.

Piano di risparmio a lungo termine - PIR: strumento finanziario introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, integrata con la Legge di Bilancio 2018 che prevede la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento

Premio investito: è il premio versato al netto dei costi.

Premio unico: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto, comprensivo di tutti i costi gravanti sul premio.

Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi degli eventi assicurati. Per il presente contratto è previsto il solo capitale caso morte.

Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Per il presente contratto questo valore rileva per la sola componente Rivalutabile.

Principio di coerenza/appropriatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare la coerenza/appropriatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

GLOSSARIO

Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione della linea di investimento gestita nel Fondo cui il contratto è collegato.

Proposta/Polizza: documento o modulo sottoscritto dal Contraente con il quale viene concluso il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate; insieme alla lettera di conferma fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e la conferma dell'avvenuto pagamento del premio.

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della Gestione Separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata.

Regolamento del Fondo Interno Assicurativo: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano il Fondo.

Rendiconto annuale della Gestione Separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dall'Impresa al contratto.

Rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dal Fondo.

Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo previsto dal relativo Regolamento. Per il presente contratto tale risultato è relativo alla sola componente Rivalutabile

Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario che l'Impresa può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Separata. Per il presente contratto tale risultato è relativo alla sola componente Rivalutabile

Ricorrenza annua: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto maturato sul contratto al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta.

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Impresa di erogare la prestazione assicurata. Per il presente contratto tale rischio non è previsto.

Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione della prestazione assicurata attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Per il presente contratto la periodicità è annuale e viene rilevata il 31/12 di ciascun anno.

Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione della prestazione assicurata ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita prevista dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alla prestazione assicurata. Per il presente contratto la rivalutazione minima garantita è relativa alla sola componente Rivalutabile.

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Il presente contratto non prevede scadenza essendo a Vita Intera

Set Informativo: l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto; è composto da KID, DIP Aggiuntivo IBIP, Condizioni di Assicurazione, comprensive dei Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo, del Glossario e modulo di proposta/polizza

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società di Gestione del Risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Società di Revisione: Società, diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo

cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata e del Fondo.

Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Spesa di emissione: onere generalmente costituito da importo fisso assoluto a carico del Contraente per l'emissione del contratto. Per il presente contratto non sono previste spese di emissione.

Switch: operazione - relativa alla sola componente Unit - con la quale il Contraente richiede una diversa ripartizione del patrimonio. Il presente contratto non prevede operazioni di *switch*.

Valore unitario della quota: valore - relativo alla sola componente Unit - ottenuto dividendo il valore complessivo netto patrimonio, relativo al giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente - dietro esplicita richiesta all'Impresa - può corrispondere in corso di validità del contratto, andando a confluire anch'essi, al netto degli eventuali costi - nella Gestione Separata. Il presente contratto prevede versamenti aggiuntivi.

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso ecc.) in un dato periodo di tempo. È relativo alla sola componente Unit.

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relativamente alla stipula di polizze assicurative con Sara Vita Spa e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Vita Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Po, 20, Roma (il "Titolare" o "Sara Vita").

2. Come contattare il responsabile della protezione dei dati personali?

Il *Responsabile della protezione dei dati personali* (il "RPD"), in persona del soggetto *pro tempore* nominato, è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica RPD@sara.it ovvero scrivendo al seguente indirizzo:

Responsabile Protezione Dati Personali

Sara Vita S.p.A. - Via Po, 20 - 00198, Roma.

3. Cos'è il dato personale?

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"* (i "Dati").

Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia *"i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"* (i "Dati Sensibili").

4. Quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati e la relativa base giuridica?

Sara Vita raccoglie i Suoi Dati e Dati Sensibili innanzitutto per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipulazione della polizza assicurativa da Lei richiesta (quali, a titolo esemplificativo, valutazione del rischio assicurativo, anche all'occorrenza effettuata con questionari anamnestici, visite mediche ed altra documentazione medica, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa, anche utilizzando banche dati pubbliche o di società terze specializzate), nonché all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte, inclusa la gestione di eventuali sinistri in cui Lei potrebbe essere coinvolto.

I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l'adempimento di obblighi di legge.

A titolo esemplificativo, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi all'esecuzione del contratto, nonché per obbligazioni relative alla normativa antifrode e antiriciclaggio.

Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali su propri prodotti e servizi per fini di offerta diretta di servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti. Sara Vita svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali comunicazioni contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Con il Suo espresso e specifico consenso, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati per iniziative promozionali (presenti e future) di natura commerciale e per invitarLa a partecipare a programmi di fidelizzazione o ad iniziative con partner terzi.

Previo Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per meglio comprendere le Sue aree di rischio analizzando le Sue abitudini, i Suoi acquisti assicurativi e il loro relativo uso così da poterLe offrire prodotti e servizi più in linea con le sue esigenze e tutta una serie di promozioni e sconti che riteniamo utili per una miglior creazione di valore su ogni nostro singolo Assicurato.

Previo Suo espresso e specifico consenso, Sara Vita potrà comunicare alcuni Suoi Dati a società terze, con le quali essa potrebbe concludere accordi di partnership, appartenenti a settori quali: editoriale, largo consumo,

distribuzione, finanziario, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche, nonché di telecomunicazione. Tali società potrebbero usare i Suoi Dati per finalità commerciali e promozionali.

Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un'invasione della Sua sfera personale.

n.	finalità del trattamento	natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati personali	conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati personali	condizione di liceità del trattamento
1	assunzione e gestione della polizza assicurativa	volontaria	impossibilità di fornirLe il servizio richiesto	esecuzione del contratto e il Suo consenso con specifico riferimento al trattamento dei Suoi Dati Sensibili
2	informazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli acquistati	volontaria	impossibilità di fornirLe informazioni su prodotti, sconti e iniziative commerciali di Sara Vita	legittimo interesse
3	attività commerciale da parte di Sara Vita	volontaria	impossibilità di fornirLe informazioni e proposte su tutta la gamma prodotti, i servizi e le iniziative - anche di sconto - proposte da Sara Vita anche con partner terzi	il Suo consenso
4	profilazione	volontaria	impossibilità di offrirLe proposte personalizzate basate sulla conoscenza del cliente e in grado di soddisfare le Sue reali esigenze con soluzioni, offerte e sconti specifici	il Suo consenso
5	comunicazione dei Suoi Dati a terzi a fini di marketing	volontaria	impossibilità di fornirLe promozioni commerciali di terzi	il Suo consenso

5. A chi comunichiamo i suoi dati personali?

Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati e Dati Sensibili a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto.

In particolare, i Suoi Dati e Dati Sensibili potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili e di consulenza.

Tali società tratteranno i Suoi Dati e Dati Sensibili in qualità di Responsabili del trattamento.

L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Sensibili, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, alle altre società del Gruppo, siano esse controllanti, controllate o partecipate, a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di pagamento, a istituti finanziari e/o di factoring. Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati e Dati Sensibili in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Sensibili a soggetti indeterminati.

6. Dove trasferiamo i suoi dati?

Sara Vita di norma non trasferisce i Suoi Dati e Dati Sensibili al di fuori dell'Unione Europea.

In alcune determinate circostanze e per finalità connesse alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei suoi Dati e Dati Sensibili possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi terzi. In questo caso Sara Vita assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara Vita garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?

I Dati e i Dati Sensibili a Lei riferibili saranno trattati da Sara Vita solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.

In particolare riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati Sensibili con riferimento alle diverse finalità di trattamento:

- a) per finalità connesse all'esecuzione del contratto, i Suoi Dati e i Dati Sensibili saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti
- b) per l'adempimento di obblighi di legge, i suoi Dati saranno trattati e conservati da Sara Vita finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge
- c) con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Titolare, ovvero del Suo consenso, i Suoi Dati saranno trattati per tutta la durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto, salvo opposizione al trattamento o eventuale revoca del consenso da Lei prestato
- d) per finalità di profilazione, i Suoi Dati saranno trattati per un periodo massimo di 12 mesi o per il diverso periodo che dovesse essere disposto dalla legge o da provvedimenti dell'Autorità Garante, decorsi i quali i dati saranno conservati se necessari per perseguire altre finalità o saranno definitivamente cancellati.

8. Quali sono i suoi diritti in qualità di interessato del trattamento?

Durante il periodo in cui Sara Vita è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Sensibili, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- Diritto di revocare il consenso prestato: Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono
- Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento
- Diritto alla rettifica: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti
- Diritto alla cancellazione: in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e Dati Sensibili presenti all'interno dei nostri archivi
- Diritto alla limitazione del trattamento: al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili
- Diritto alla portabilità: Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso in favore di un diverso Titolare
- Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Sensibili
- Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo: nel caso in cui Sara Vita si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9.

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il RPD ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 2.

9. Come proporre un reclamo?

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Sensibili sono trattati da Sara Vita, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un'istanza direttamente all'Autorità di controllo.